REGOLAMENTO (CEE) N. 425/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1974

che fissa, per la campagna 1974, i prezzi di riferimento dei cetrioli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di cetrioli, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione dei cetrioli raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio al mese di dicembre ; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di gennaio, la prima decade di febbraio, nonché nel mese di dicembre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tutto l'anno ; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dall'11 febbraio e fino al 30 novembre ;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità ; che occorre inoltre prendere in considerazione l'andamento medio dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto ;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, i cetrioli prodotti nella Comunità provengono essenzialmente da colture, in serra ; che i prezzi di riferimento fissati per tale campagna di commercializzazione riguardano pertanto questo tipo di prodotto ; che i cetrioli importati nella Comunità da taluni paesi terzi provengono da colture in pieno campo, che tali cetrioli, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra, che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei cetrioli che non siano prodotti in serra ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1974, i prezzi di riferimento per i cetrioli (sottovoce ex 07.01 P della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

Febbraio	
— dall'11 al 20 :	61,9
— dal 21 al 28 :	48,6
Marzo :	45,6
Aprile :	35,5
Maggio :	29,2
Giugno :	20,3
Luglio :	16,4
Agosto :	18,3
Settembre :	19,6

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

Ottobre :	31,9
Novembre :	40,9

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata, viene applicato ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra, importati nella Comunità dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali, il coefficiente di 1,30.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI